



Condizioni Generali di Noleggio

1. Disposizioni generali

- a. I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti conclusi tra Trust Technology Services S.r.l, con sede in Ariccia (RM) Via Variante di Cancelliera 6/8 ("Locatore") e il Conduttore per il noleggio dei prodotti commercializzati dal Locatore ("Il Materiale").
- b. Il Materiale è costituito da apparecchiature e beni strumentali di carattere informatico, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale, e può comprendere sia apparecchiature da ufficio ("Beni Fissi"), sia apparecchiature ("Beni Mobili") che altresì per loro natura sono portatili o ad impiego mobile a condizione che non siano installate su mezzi di trasporto e ad esclusione di telefoni cellulari e tablet.
- c. Le Condizioni Generali di Noleggio si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Locatore e il Conduttore senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi eventuale deroga alle condizioni o ai termini qui riportati trova applicazione soltanto se specificamente confermato per iscritto da parte del Locatore.
- d. Il Locatore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Noleggio, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto al Conduttore.

2. Offerte e Ordini

- a. Gli ordini effettuati dal Conduttore non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Locatore. Nel caso in cui il Locatore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Locatore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Locatore sarà considerata quale conferma.
- b. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Conduttore. In caso contrario il Locatore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- c. Intermediari e agenti non hanno il potere di impegnare il Locatore. Le loro offerte sono da intendersi soggette all'approvazione del Locatore, il quale conserva il diritto di non dare esecuzione a un ordine fino a che non ne abbia data conferma, o iniziato l'esecuzione ai sensi dell'art. 2.b.
- d.

3. Prezzi e Termini di Pagamento

- a. Il prezzo di vendita è quello indicato nel contratto o nella conferma d'ordine.

TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.r.l. con socio unico - soggetta direzione e coordinamento da parte della DEDEM S.p.A.

Via Variante di Cancelliera, 6/8 - 00072 - Ariccia (RM)

C.C.I.A.A. di Roma, N. REA RM-1344820 – R.I. di Roma, Cod. Fisc. e Part. IVA 12026741004

Cap. Soc. Euro 4.000.000,00 di cui versato Euro 2.000.000,00



- b. Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/ o dall'utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conducente.
- c. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Locatore si riserva il diritto di applicare automaticamente interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto Legislativo n. 192/2012 sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento.
- d. Il Conducente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4. Termini di Consegna

- a. I termini di consegna sono indicativi e non essenziali.
- b. Nel caso in cui la disponibilità del Materiale ordinato sia resa impossibile o comunque più onerosa da cause non dipendenti dalla sua volontà, il Locatore potrà risolvere il contratto per mezzo di comunicazione al Conducente tramite PEC.
- c. Qualora il Conducente desideri risolvere il contratto a causa di un ritardo nella consegna rispetto a quanto comunicato, dovrà invitare il Locatore tramite PEC a evadere l'ordine o la parte di ordine non evasa entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Il contratto si intenderà risolto ove il Locatore non abbia provveduto alla consegna nel termine assegnatogli. Il Conducente, in caso di risoluzione del contratto per la mancata consegna nel termine da questi assegnato al Locatore, rinuncia espressamente a richiedere il risarcimento del danno per la mancata fornitura.

5. Consegna del Materiale

- a. La spedizione avviene a cura del Locatore o per mezzo di trasportatori scelti a cura del Locatore o da altro soggetto per conto di quest'ultimo ed è effettuata in porto franco con addebito delle spese al Conducente in fattura.
- b. La consegna, salvo diverso accordo, avverrà al piano terra e negli orari di ufficio: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni non festivi e dal lunedì al venerdì.
- c. Il Materiale viaggia a rischio del Locatore sino alla consegna al luogo indicato dal Conducente e, più precisamente, sino all'atto della sottoscrizione del documento accompagnatorio (Documento di Trasporto) da parte del Conducente (o suo incaricato).
- d. Al momento della consegna del Materiale, il Conducente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio ed in caso riscontri difformità le stesse dovranno essere segnalate sul medesimo documento accompagnatorio con riserva che indichi in modo esatto e specifico le difformità riscontrate (non saranno considerate valide a tal fine riserve generiche come ad esempio "riserva di controllo", "merce non conforme") e confermata, entro tre giorni di calendario via PEC al commerciale di riferimento del Locatore
- e. Pur in presenza di imballo integro, Il Materiale dovrà essere verificato entro tre giorni di calendario dal ricevimento ed eventuali vizi occulti derivanti dal trasporto dovranno essere segnalati via PEC al vettore e in copia al Locatore entro tre giorni di calendario dal ricevimento.
- f. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà presa in considerazione e non avrà efficacia. Per ogni dichiarazione, il Conducente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato.

6. Garanzia

- a. Il Conducente è consapevole che Il Materiale acquistato è garantito dal produttore alle condizioni previste dallo stesso e accetta quindi, rimossa ogni riserva, tutte le modalità di prestazione della garanzia da parte del produttore stesso. Il Locatore resta responsabile solo della prima registrazione della garanzia nei casi espressamente previsti dal produttore.

7. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizionali e migliorie

- a. Il Conduuttore si obbliga a custodire ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente, prima fra tutte la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che in ogni caso dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosene per l'uso che gli è proprio; a non apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.
- b. Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Conduuttore.
- c. È fatto divieto al Conduuttore, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Locatore, di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale. Eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà del Locatore senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduuttore.
- d. Per i Beni Fissi oggetto del Contratto e in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Locatore, al Conduuttore è fatto altresì divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale
- e. Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricali, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduuttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà del Locatore.
- f. Il Conduuttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all'utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Locatore relative, in particolare, alla detenzione, manutenzione, conservazione, trasporto, installazione e utilizzo del Materiale.

8. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà

- a. Il Conduuttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto al Locatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata (“PEC”), ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale. In particolare, il Conduuttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull'immobile in cui il Materiale è collocato, inviando al Locatore il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore precedente.
- b. Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduuttore.

9. Responsabilità del Conduuttore

- a. Il Conduuttore garantisce che il Materiale e l'utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell'ingegno (brevetti, licenze, ecc.), ed esonera il Locatore da ogni responsabilità manlevandolo da ogni richiesta di terzi.
- b. Il Conduuttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza.
- c. In ogni caso il Conduuttore esonera il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

- d. Fermo restando gli obblighi di cui all'art 7.c, il Condatore è consapevole e si obbliga a che il Materiale resti per tutta la durata del Contratto all'interno del Territorio costituito da: a) nel caso di beni fissi, lo Stato Italiano, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino; b) nel caso di beni mobili, i paesi della Unione Europea.

10. Assicurazione del Materiale

- a. Il Locatore assicura presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione, Il Materiale che ne forma oggetto, con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro.
- b. Il Locatore sarà l'unico soggetto autorizzato a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggiati.
- c. In caso di sinistro il Condatore si impegna a dare avviso al Locatore a mezzo PEC entro due giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Condatore ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c
- d. In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso il Condatore si impegna a farne, nei tre giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno, e successivamente inoltrare copia di tale dichiarazione al Locatore
- e. Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un'eventuale ispezione. La scena dell'evento deve rimanere inalterata finché l'assicuratore o il Locatore non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno.

11. Limitazione di Responsabilità

- a. Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 5, al Condatore non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Locatore non è responsabile per alcun indennizzo e/o risarcimento richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Condatore in conseguenza dell'uso, del mancato uso e/o dell'installazione dei prodotti in altri prodotti.
- b. Il Locatore non risponde dei danni derivati da mancate opportunità produttive, da mancato profitto, da interruzione dell'attività lavorativa, da perdita di informazioni commerciali, ecc, come conseguenza del mancato utilizzo del Prodotto o parti di esso coperti da garanzia. Ciò a prescindere dall'entità del danno lamentato e/o da richieste di danni da parte di terzi.
- c. Il Locatore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
- d. I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Locatore costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Locatore. Il Locatore non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

12. Clausola risolutiva espressa

- a. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una comunicazione a mezzo PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: (i) qualora il Condatore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; (ii) qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Condatore che abbia ridotto le garanzie economico-patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti del Locatore derivanti dal Contratto; (iii) qualora il Condatore venga sottoposto a procedure esecutive, concorsuali o risulti protestato; (iv) qualora il Condatore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore del Locatore anche di uno

solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto; (v) qualora il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli articoli: 3 (Prezzi e Termini di Pagamento), 5 (Consegna del Materiale), 7 (Uso del Materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie), 8 (Obbligo di denuncia, tutela della proprietà), 9 (Responsabilità del Conduttore), 10 (Assicurazione del Materiale), 15 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto)

- b. Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte del Locatore e non gli impediranno di avvalersi della presente clausola.

13. Effetti della risoluzione del Contratto

- a. A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto Legislativo n. 192/2012 , nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.
- b. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici.

14. Restituzione di Materiale e proroga del Contratto

- a. Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Locatore e/o riportati nel documento di trasporto.
- b. Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento.
- c. Il Locatore si obbliga a non pretendere dal Conduttore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno.
- d. In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere al Locatore, a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati in ragione di 1/30 del canone mensile per ciascun giorno di ritardo, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito.
- e. Qualora, invece, il Conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti.

15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto.

- a. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.
- b. Il Materiale non potrà formare oggetto di pegno, oneri, privilegi, diritti di ritenzione o vincoli di sorta da parte del Conduttore.

- c. Il Condatore non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore, nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell'azienda.
- d. Il Locatore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo e dalla proprietà del materiale: egli provvederà a notificare a mezzo PEC la cessione al Condatore, il quale fin d'ora dichiara di accettarla, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito.
- e. L'avvenuta cessione diverrà efficace nei confronti del Condatore a far data da tale comunicazione.

16. Trattamento dei dati

- 1. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, in applicazione al Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679, il Condatore esprime il suo consenso al trattamento dei dati per tutte le finalità e modalità necessarie allo svolgimento del presente contratto sino alla sua completa esecuzione, anche per le eventuali azioni giudiziarie.

17. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

- a. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ed in relazione al trattamento di dati personali effettuato da Trust Technology Services S.r.l., La informiamo che il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali da Lei forniti ha la finalità di dare esecuzione alla prestazione da Lei richiesta ed ai connessi adempimenti di legge, amministrativi, contabili, fiscali con modalità sia manuali che informatiche.
- b. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar seguito al contratto.
- c. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza adottando idonee misure di sicurezza ed è effettuato da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei dati personali, così come previsto dal GDPR.
- d. Può consultare l'informativa completa allegata alle presenti Condizioni ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 a 22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento: Trust Technology Services S.r.l.

18. Legge applicabile e foro competente

- a. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e brevetti industriali ed alle disposizioni del codice civile.
- b. Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

19. Disposizioni Finali

- a. L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
- b. Le condizioni generali contenute nel presente documento potranno essere modificate, senza preavviso alcuno e avranno validità dalla data di pubblicazione nel sito internet <https://www.tt-services.it/>
- c. Il Locatore invita il Condatore alla lettura integrale del Codice Etico e del MOGC adottati dalla Trust Technology Services S.r.l, indicati al seguente link <https://www.tt-services.it/>.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Cliente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (Disposizioni generali); Art. 3 (Prezzi e Termini di Pagamento), Art. 4 (Termini di Consegna); Art.5 (Consegna del Materiale), Art. 7 (Uso del Materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie), Art. 8 (Obbligo di denuncia, tutela della proprietà), Art. 9 (Responsabilità del Condatore), Art. 10 (Assicurazione del Materiale), Art. 11 (Limitazione di Responsabilità); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del

contratto); Art. 14 (Restituzione del Materiale e proroga del Contratto); Art.15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art.18 (Legge applicabile e foro competente).